

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA COOPERATIVA SOCIALE SINTESI MINERVA, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI AGRICOLTURA SOCIALE E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI PRESSO LA REMS DI EMPOLI.

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ ;

e

la Cooperativa Sociale Sintesi Minerva di seguito denominata "Cooperativa" con sede legale in Empoli, Via Pio La Torre n° 9, codice fiscale 05172950486, indirizzo PEC cooperativa.sintesi@legalmail.it, nella persona MariaCristina Beatrice Dragonetti, nata a Milano il 25/3/1968, non in proprio ma in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale; **il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;**

Richiamate

- la legge n. 117/17 ("*Codice del Terzo Settore*"), che riconosce le attività svolta senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolta dagli Enti del Terzo settore tra cui le prestazioni socio-sanitarie (art. 5 comma 1 lett. c);
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 ("*Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale*") prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale le cui attività concorrono con le

finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni;

- che la Cooperativa Sintesi Minerva è Cooperativa Sociale di tipo A+B che può stipulare convenzioni con l'ente pubblico ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che la Cooperativa Sociale di tipo A+B Sintesi Minerva, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della L. 381/1991 svolge le seguenti attività:
 - servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente;
 - attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori dell'industria, commercio, servizi ed agricoltura e che ha intrapreso un percorso finalizzato ad implementare l'offerta di servizi di tipo B;
 - promozione di servizi GREEN con impegno verso l'ambiente e per l'ambiente;
 - promozione di un modello culturale di cooperazione sociale che mette al centro l'attività lavorativa delle persone svantaggiate, con particolare attenzione alla comunità locale;
 - inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti fragili mediante azioni di orientamento al lavoro, tirocini di inclusione sociale e laboratori;
- che la Cooperativa Sintesi Minerva rispetta i requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 e 4 comma 2 della L. 381/1991 e ss.mm.;
- che, pertanto, alla data odierna il numero dei soci volontari non supera la metà del numero complessivo dei soci e le persone svantaggiate costituiscono il 30 per cento dei lavoratori della Cooperativa di tipo A+B, come da dichiarazione in atti del Legale Rappresentante;

Premesso che

- la Cooperativa pone tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione verso la salute mentale e la disabilità psico-fisica per promuovere una maggiore integrazione nel territorio delle persone con disagio psichico o disabilità psico-fisica e rimuovere i vari pregiudizi a loro attribuiti;
- attraverso interventi di natura educativa si favorisce l'autonomia personale del singolo e del gruppo ed il reinserimento nella vita sociale;
- la Cooperativa difende e sostiene i diritti delle persone che soffrono dei disturbi mentali e delle loro famiglie attraverso interventi che promuovano la lotta allo stigma, alla discriminazione e all'emarginazione;

Preso atto

- che il Direttore della SOC Riabilitazione Pazienti Psichiatrici autori di reato REMS Empoli

ha richiesto con nota di fabbisogno del 5 maggio 2022 lo svolgimento di attività presso il fondo rustico della REMS al fine di renderla produttiva e coltivabile, per inserimenti lavorativi con impiego di una quota di pazienti della Struttura, previa valutazione da parte dell'equipe terapeutico riabilitativa della REMS al fine di creare uno spazio verde utilizzabile per attività didattiche ed educativo-riabilitative per i pazienti;

Considerata

pertanto l'utilità per l'Azienda USL Toscana Centro di stipulare una convenzione con la Cooperativa Sintesi Minerva di Empoli per attuare gli interventi di inserimento lavorativo sopra detti e, al tempo stesso, riqualificare il terreno della REMS di Empoli rendendolo produttivo e coltivabile.

Rilevata

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione di una convenzione alle condizioni definite e riportate nel presente testo;

Richiamati altresì

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei dati particolari ed alla libera circolazione di detti dati;
- il decreto legislativo n. 196/03 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), così come modificato con decreto legislativo n. 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 179 del 30.01.19 (*“Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”*).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto ed obiettivi

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l'Azienda e la Cooperativa per la realizzazione delle attività come di seguito indicato, secondo gli obiettivi generali individuati e gli indicatori di verifica di seguito descritti:

- riqualificazione e valorizzazione dell'appezzamento di terreno come indicato nell'allegato tecnico alla convenzione, con particolare attenzione alle seguenti attività: rimozione rovi, ripristino recinzione, potatura alberi da frutto e olivi, installazione pompa per irrigazione, ripristino impianto distribuzione acqua, abbattimento alberi infestanti, ripristino fornitura elettrica;
- sviluppo di progetti di inclusione sociale anche attraverso la partecipazione a bandi specifici gestiti da ARTEA a valere sul PSR ovvero ad altri bandi di finanziamento di tipo nazionale, regionale, locale;
- ampliamento della gamma dei destinatari, anche a soggetti fragili in carico ai servizi sociali territoriali;
- creazione iniziative pubbliche aperte alla cittadinanza, come visite guidate, laboratori, degustazioni e promozioni;
- valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio;
- adozione di metodi colturali a basso impatto ambientale, praticando forme di agricoltura integrata.

Dopo il lavoro di ripulitura e lavorazione del terreno inizia l'inserimento nel laboratorio di agricoltura sostenibile con il coinvolgimento degli ospiti della REMS oltre ad altre persone in carico ai servizi sociali e partecipanti a progetti di inclusione sociale. L'inserimento sarà graduale secondo i piani individuali di inserimento.

3. Le attività previste dal progetto si configurano quali interventi aggiuntivi in servizi di pubblico interesse, forniti in spirito di collaborazione e partecipazione dalla medesima Cooperativa nell'ambito di Progetti Terapeutico Riabilitativi Individuali (P.T.R.I.) per persone in carico ai servizi della UFC SMA dell'Azienda USL Toscana Centro ospiti della REMS.

4. Costituiscono obiettivi della presente convenzione:

- creare una attività stabile in ambito agricolo, valorizzando gli spazi esistenti;
- ampliare le risposte territoriali sui temi dell'inclusione, attraverso le diverse forme di inserimento socio-occupazionali perseguibili attraverso borse lavoro, stage professionalizzanti, laboratori socio-occupazionali, inserimenti terapeutico-riabilitativi, assunzioni protette, ecc.;
- gestione e valorizzazione del territorio;
- promozione di pratiche agronomiche sostenibili;
- valorizzazione e sostegno della biodiversità.

Art. 2 - Destinatari

1. L'accesso al servizio è per persone fra i 18 e i 55 anni , in carico all'UFC-SMA, con priorità agli ospiti della REMS di Empoli, con problematiche psichiatriche plurima dell'Azienda USL Toscana Centro. Le persone individuate necessitano di interventi integrati di carattere educativo-abilitativo

per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti. Le persone compresenti possono essere al massimo n° 2 con una frequenza minima di n° 2/3 volte a settimana.

Art. 3 – Personale

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Cooperativa garantisce la disponibilità del seguente personale:
 - a) n° 1 educatore professionali/assistente sociale;
 - b) n° 1 tecnico esperto dell'inserimento lavorativo
 - c) n° 2 operai agricoli impiegati nelle attività di conduzione del fondo rustico.
2. Il personale della Cooperativa operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa designato.
3. Dalla collaborazione fra la Cooperativa e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima ed il personale che opera nel servizio in oggetto per conto della Cooperativa.
4. L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra la Cooperativa ed il personale da essa utilizzato per lo svolgimento del servizio.
5. La Cooperativa può avvalersi di risorse e personale che opera su progetti finanziati dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea, in stretta collaborazione, per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

Art. 4 - Modalità di svolgimento

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Cooperativa assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato per gli interventi a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 1176 del Codice Civile.
2. La Cooperativa garantisce inoltre la tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali variazioni concernenti il numero, le modalità e i tempi di impiego del personale e dei propri soci adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione.
3. La Cooperativa svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore. L'attività si integra con la programmazione operativa dell'UFC SMA dell'Azienda

USL Toscana Centro.

Art. 5 Spese

1. Si prevedono spese per un totale complessivo di Euro 36.156,00 oltre iva al 22%, per complessivi euro 44.110,32 per il primo anno. Dal secondo anno la spesa prevista è di Euro 20.000,00 oltre iva al 22% per complessivi euro 24.400,00. Il valore complessivo della convenzione è pari ad euro 76.156,00 oltre iva al 22% per complessivi euro 92.910,32. Il pagamento avverrà, annualmente, per il 30% dell'importo alla sottoscrizione della convenzione, per il secondo 30% entro il 28 febbraio, per il terzo 30% entro il 30 giugno. Il 10% dell'importo annuale sarà erogato a saldo, a conclusione della rendicontazione prevista dall'art. 6. L'erogazione di tali importi avviene previa presentazione da parte della Cooperativa Sintesi Minerva di apposita fattura.

Art. 6 – Rendicontazione, rimborso delle spese, tracciabilità

1. Le spese sostenute dalla Cooperativa per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione, dovranno essere puntualmente rendicontate tramite documentazione fiscale e/o giustificativi di spesa e saranno rimborsate esclusivamente dietro presentazione di nota debito/fattura. La documentazione fiscale dovrà essere accompagnata da una relazione contenente l'analitica descrizione delle attività svolte e del personale impiegato.

2. Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il CIG di riferimento è il seguente: CIG [_____].

3. Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al

presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 7 - Verifiche e controlli

1. La verifica dello svolgimento delle attività e il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile aziendale di cui all'art. 14 e al Responsabile aziendale del contratto.
2. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto alla Cooperativa entro 15 giorni dalla verifica, affinché la Cooperativa adotti i necessari provvedimenti in merito.
3. Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alla Cooperativa, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8 - Coperture assicurative

1. La Cooperativa attesta di aver assicurato il personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
2. La Cooperativa solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.
3. La Cooperativa si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

Art. 9 - Codice di comportamento

1. La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i dipendenti, soci e volontari operanti nell'ambito del progetto in oggetto i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/16.

Art. 10 - Protezione dati personali - Privacy

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del decreto legislativo n. 196/03, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/18, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".
2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 179/19, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (allegato B).

Art. 11 – Durata, recesso e risoluzione

1. La convenzione decorre dal 01/09/2022 al 31/08/2025.
2. L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio.
3. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art.10 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.
4. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata alla Cooperativa con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla da parte dell'Azienda.
5. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
 - in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
 - in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, che consta di n. 6 pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del comma 646 della legge n. 145/18.

Art. 13- Foro competente e legislazione applicabile

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 14- Responsabili

1. Vengono individuati:
 - a) per l'Azienda:
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 L. n. 241/90, nella figura della titolare della Direzione S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli

D.ssa Annalisa Ghiribelli;

- il Referente delle attività oggetto del Contratto nella figura del Direttore della REMS di Empoli

Dott. Franco Scarpa;

b) per l La Cooperativa

- il Responsabile della Convenzione nella figura del Direttore Area Inclusione della Cooperativa,

Sig. Regini Mirco.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, / /

per l'Azienda USL Toscana Centro

per la Cooperativa

La titolare della Direzione S.O.S. Dipartimentale
Servizi amministrativi per territorio e sociale
Firenze ed Empoli D.ssa Annalisa Ghiribelli

Il Presidente
